

LA GIUNTA

Visti:

- il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 44/2000 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificata dalla L.R. 5/2001;
- la D.C.R. 22 settembre 1998, n. 492-10965 “Legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 21. Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali. Indirizzi di programmazione e criteri generali”;
- la D.C.R. 541-6876 del 27 maggio 1999 di approvazione dei criteri integrativi di deroga a quelli approvati con D.C.R. 22 settembre 1998, n. 492-10965;
- la D.C.R. 25 gennaio 2000, n. 613 “Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21 e D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Approvazione piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali” che ha definito l’attuale assetto del sistema regionale dell’istruzione;
- l’art. 2 del D.P.R. 18 gennaio 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”:

“per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali”.

Considerato che:

- ai sensi del D.P.R. 233/1998 la Regione ha approvato il piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali, con le finalità di garantire l’efficace esercizio dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa prevista dall’articolo 21 della legge 59/1997, nonché di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio, tali da favorire l’esercizio del diritto all’istruzione;
- l’articolo 138 del D.Lgs. 112/1998 ha delegato alle Regioni, ai sensi dell’articolo 118 comma secondo della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica fra le quali, in particolare, la programmazione sul piano regionale, nei limiti della disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- l’articolo 139 del D.Lgs. precitato ha trasferito, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni amministrative concernenti, fra l’altro, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

Richiamati, per quanto di interesse nell'oggetto della presente deliberazione, i criteri elaborati dalla Regione Piemonte per la revisione/razionalizzazione dell'attuale rete scolastica e per l'individuazione di indirizzi di studio nella scuola secondaria superiore:

- *il numero delle autonomie non deve essere aumentato, in quanto la revisione ha l'unico scopo di provvedere a situazioni di necessità adeguatamente. In caso di soppressione di un'autonomia è consentita la compensazione con la istituzione di nuova autonomia anche in altra Provincia;*
- *le operazioni sul dimensionamento (istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti, accorpamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse) devono attenersi ai parametri fissati dall'articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 integrati con DCR 541-6876 del 27 maggio 1999 di approvazione di criteri in deroga a quelli generali già definiti con DCR n. 492-10965 del 22 settembre 1998;*
- *le operazioni sul dimensionamento ritenute indispensabili devono essere congruenti con le esigenze di razionalizzazione sul territorio, riequilibrio e risistemazione degli assetti preesistenti ed, in particolare, con le esigenze di maggiore funzionalità organizzativa e didattica, fruibilità del servizio ed economicità nell'utilizzo delle risorse, consolidamento degli istituti comprensivi e continuità didattica, integrazione dell'offerta formativa in relazione al bacino di utenza;*

Dato atto che il Comune ha organizzato un equo ed efficace sistema d'interlocuzione con la componente scuola e con le Istituzioni scolastiche interessate alle operazioni di dimensionamento, al fine di pervenire alle precorse intese;

Dato atto che l'attività di concertazione si è realizzata secondo le modalità sotto indicate:

Tipologia	Data	Destinatari
Riunione	10 giugno 2004	dirigenti scolastici
Ipotesi di proposta per discussione	24 giugno 2004	dirigenti scolastici
Riunione	2 ottobre 2004	Insegnanti "sc. Media 1"
Riunione	5 ottobre 2004	Assessore provinciale all'Istruzione
Riunione	8 ottobre 2004	Sindacati (presenti CGIL, CISL, SNALS; ha scusato l'assenza UIL, informato successivamente sui temi dell'incontro)
Riunione	11 ottobre 2004	dirigenti scolastici
Riunione	novembre 2004	3 ^a Commissione Consiliare Permanente

Considerato che è competenza dei Comuni redigere il piano di revisione sul dimensionamento con atto deliberativo in relazione alle scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori, inviandolo successivamente alla Provincia;

Preso atto che la situazione attuale di dimensionamento vede la presenza di 6 Autonomie Scolastiche nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

Rilevato che il piano di revisione del dimensionamento scolastico nasce dall'esigenza di garantire un maggior equilibrio delle istituzioni scolastiche presenti nell'Oltre Stura, zona geograficamente e socialmente ben delimitata che si presenta adatta a sperimentare nuove forme di aggregazione su base "verticale" con la creazione di un Istituto Comprensivo;

Considerato che, partendo dalla premessa sopra indicata, le alternative per una riaggregazione a livello cittadino dei diversi plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono sostanzialmente due:

- a) “verticalizzazione” completa con la creazione di 5 Istituti Comprensivi sulla città, con la possibilità di garantire una stabilità numerica e anche con una potenzialità di miglioramento dell'offerta didattica alla luce delle prospettive emergenti in sede di riforma della scuola: da questa si evince, infatti, la necessità di dare continuità al primo ciclo integrato di studi, costituito dalla scuola primaria e dalla secondaria di primo grado. Questa soluzione, pur risultando interessante ed innovativa, costituisce un'esperienza che rischia di precorrere troppo i tempi della riforma, senza la garanzia di avere una adesione ampia da parte del corpo docente. Perplessità sono emerse anche in sede di consultazioni con i dirigenti scolastici, pur nell'apprezzamento generale della proposta;
- b) creazione di una “media unica” sull'altopiano, con il conseguente Istituto Comprensivo per l'Oltre Stura. In questo caso la “verticalizzazione” viene proposta su un territorio frazionale, in analogia all'esperienza positiva di Borgo San Giuseppe che, quindi, si riconferma. Sull'altopiano, si propone un'unica Istituzione che raggruppi i diversi plessi della ex scuola media. La creazione di una Istituzione solida va nella direzione già intrapresa da altre città, cioè arrivare a definire un'unica Autonomia per questo grado di scuola sull'altopiano. Sulla base di questa soluzione gli ambiti territoriali di riferimento restano immutati per i due Circoli dell'altopiano, mentre la scuola media unica permetterà, con il tempo, una distribuzione degli alunni più proporzionata, evitando di andare ad incidere su plessi già in soprannumero rispetto ai posti disponibili.

Questa seconda ipotesi è risultata essere, appunto, la più convincente ed apprezzata, anche sulla base della sostenibilità numerica, nel corso di un quinquennio, dell'operazione;

Preso atto che entrambe le ipotesi prospettate vedono una riduzione del numero delle Autonomie Scolastiche presenti sul territorio, passando da 6 a 5 per la scuola dell'obbligo;

Considerato che questa razionalizzazione costituisce un importante elemento di riduzione dei costi e di semplificazione del quadro organizzativo del sistema scolastico cuneese adottato sulla base delle indicazioni regionali in materia;

Dato atto che, sulla base dei dati attuali (a.s. 2004/2005), l'ipotesi di dimensionamento sopra delineata vedrebbe una situazione numerica quale quella descritta nell'allegato - tabella 2 - con una prospettiva, per i prossimi 5 anni, di mantenere le quantità attuali, con un leggero calo relativo ai frequentanti della scuola media sull'altopiano, come si evince dalla tabella 4 dell'allegato stesso;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio-Educativo, Dr. Renato PERUZZI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il piano di revisione del dimensionamento scolastico sul territorio comunale relativamente alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, secondo l'articolazione descritta nella tabella 2 dell'allegato alla presente deliberazione, articolazione che prevede la riduzione del numero di Autonomie Scolastiche della scuola dell'obbligo presenti a Cuneo da 6 a 5;
- 2) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Cuneo per l'apposizione del previsto parere ed il successivo inoltro alla Regione Piemonte per l'approvazione;
- 3) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo Milanese (Cat. D3).

LA GIUNTA

Visto l'art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di trasmettere in tempi brevi la documentazione alla Provincia e, quindi, alla Regione per l'adozione del piano;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.